

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORCIERI, SALVI, VERALDI, SQUARCIALUPI, MASULLO, FIGURELLI, VELTRI, CORRAO, SMURAGLIA, ALBERTINI, BUCCIARELLI, RUSSO, RESCAGLIO, SALVATO, MACONI, GAMBINI, BISCARDI, ANGIUS, PETRUCCI, PILONI, NIEDDU, CARCARINO, DONISE, DANIELE GALDI, CAZZARO, FALOMI, DE GUIDI, BERTONI, CAPALDI, MICELE, LO CURZIO, DE CAROLIS, MELONI, CIONI, MIGNONE, LAVAGNINI, LORETO, DE MARTINO Guido, PAPPALARDO, GUERZONI, MAZZUCA POGGIOLINI, MORANDO, VALLETTA, FERRANTE, BONAVITA, VEDOVATO, ZILIO, BONFIETTI, FASSONE, ARLACCHI, BRUNO GANERI, MANZI, BARRILE, PARDINI, SARACCO, MIGONE, LAURIA Baldassarre, ROGNONI, MARINO, LAURICELLA, MURINEDDU, BATTAFARANO, BERNASCONI, GIARETTA e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1996

Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona

ONOREVOLI SENATORI. - L'azione di sensibilizzazione svolta negli ultimi anni da una serie di organizzazioni non governative impegnate in attività umanitarie nei Paesi sconvolti dalla guerra ha fatto prendere coscienza all'opinione pubblica mondiale ed ai governi delle drammatiche conseguenze causate dall'uso indiscriminato delle mine antipersona.

Negli anni più recenti, infatti, a causa dei conflitti «non convenzionali», con largo uso di tecniche di guerriglia, e per effetto della facilità con cui, grazie ai bassi costi realizzati nella produzione, è possibile reperire anche grossi quantitativi di mine sul mercato internazionale, si è passati dall'uso tradizionale diretto a impedire o ostacolare i movimenti degli eserciti avversari, a un impiego finalizzato soprattutto a impedire a guerriglieri o unità comunque irregolari di muoversi liberamente nel territorio. Una tecnica di questo tipo rende irrilevante ogni distinzione tra combattenti e popolazione civile e favorisce una diffusione indiscriminata di questi ordigni nel territorio di un Paese.

Qual è l'effetto di tutto questo? Le conseguenze sono drammatiche. Secondo i dati forniti da varie fonti, tra le quali autorevole è un rapporto presentato nel 1993 al Congresso americano dal Dipartimento di Stato, si stima il numero totale di mine disseminate nel mondo in una cifra compresa tra 65 e 100-110 milioni di pezzi. Numerosi sono i paesi il cui territorio è infestato da questi ordigni. L'Afghanistan è probabilmente il paese più martoriato, ma anche gli abitanti della Cambogia, del Vietnam e di molti Paesi africani, teatro recente di combattimenti della più varia natura, vivono quotidianamente a contatto con questo pericolo. Nel nostro continente, la guerra civile iugoslava ha disseminato un gran numero di campi minati. In Cambogia secondo

affermazioni di organizzazioni non governative - la morte per mine è al terzo posto dopo la malaria e la tubercolosi.

E tuttavia scopo della mina antipersona non è tanto quello di uccidere, bensì quello di ferire gravemente la vittima, cosa che secondo i dettami della strategia militare produce un danno ancora maggiore all'esercito avversario. La tecnologia ha però accresciuto la tremenda efficacia delle mine. Ne esistono oggi tipi in grado di provocare «selettivamente» ferite a un essere umano, a seconda dell'altezza a cui esplodono e quindi degli organi investiti dalle migliaia di frammenti in cui la mina deflagra. Poiché inoltre molte mine sono interrate, nelle ferite penetrano anche frammenti di terra e vegetazione che acquiscono il rischio di infezione. Laddove si pensi che molti dei Paesi a rischio non hanno strutture sanitarie adeguate, si ha ben chiaro - anche se non esistono nè sarebbero possibili stime in proposito - quale drammatico bilancio di mutilazioni e gravi ferite la posa di mine si lascia dietro, anche dopo che le ostilità cessino. Secondo la Croce Rossa internazionale, nei suoi ospedali in Africa ed Asia il 40 per cento di vittime di mine subisce l'amputazione di almeno una gamba.

Oggi si può procedere alla semina di mine in cospicue quantità, per mezzo di aerei o con artiglieria a distanza. Ne consegue che le aree infestate aumentano e, non essendo note, diventano impraticabili, con l'impossibilità di sfruttare vaste estensioni di territorio.

Il materiale attualmente usato per gli involucri è plastica, scelta che risponde a criteri di economicità e resistenza. Ma questo rende assai difficile la successiva loro individuazione da parte degli addetti allo sminamento. Le operazioni di bonifica, come l'esperienza ha mostrato, sono quindi difficili, richiedono molto tempo e costano mol-

to denaro: c'è uno squilibrio evidentiissimo fra il costo della mina da posare e il costo unitario necessario per disinnescarla successivamente. Ed anche fra gli addetti a queste operazioni si registra un tributo elevato di sangue.

La situazione fin qui descritta spiega il perchè negli ultimi anni si siano moltiplicate le iniziative politiche e legislative dirette contro la produzione e il traffico di mine. Risoluzioni in tal senso sono state assunte dal Parlamento europeo e dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Moratorie unilaterali nella produzione e commercializzazione sono state decise da alcuni Paesi. Nel 1980 è stata firmata una convenzione internazionale diretta a vietare l'uso di questi ordigni nei confronti di civili e soprattutto a vietare l'utilizzo della versione più odiosa di questi meccanismi: i cosiddetti *booby traps*, ordigni camuffati sotto l'aspetto di innocui oggetti di uso quotidiano e quindi ancora più pericolosi e che mietono fra bambini il maggior numero di vittime. A questa convenzione l'Italia ha aderito con la legge 14 dicembre 1994, n. 715. Il Parlamento italiano ha a sua volta a larghissima maggioranza approvato in più occasioni atti di indirizzo rivolti al Governo perchè l'Italia abbandoni completamente il settore delle mine antipersona.

Nel nostro Paese, il numero di aziende interessate a questa produzione (tre), il totale degli addetti (circa 200) e il giro d'affari (circa una ventina di miliardi l'anno) non rendono particolarmente complesso affron-

tare l'impatto socio-economico di una fuoriuscita integrale da questo tipo di produzione.

Questo disegno di legge nasce dalla condanna che i presentatori condividono per l'uso di questi odiosi strumenti di morte e distruzione. Con questa proposta si intende vietare, quindi, ogni forma di produzione, traffico, utilizzazione di mine antipersona o di parti di esse o di progetti e tecnologie finalizzate alla produzione. Corollario del divieto di produzione e traffico è il divieto di costituire brevetti su progetti, modelli, prototipi, studi che riguardino la produzione di questo tipo di congegni e il divieto di detenere partecipazioni economiche in aziende, anche straniere, dedicate a questa attività. La legge che si presenta intende sanzionare, attraverso multe adeguate, qualsiasi tipo di lucro economico derivante da un commercio fonte di così gravi sofferenze per molti esseri umani.

Le mine antipersona attualmente esistenti in Italia, tanto nella disponibilità delle forze Armate italiane, quanto di altri soggetti, sono destinate alla distruzione, ad eccezione di un contingente riservato all'attività di addestramento delle Forze armate.

Il disegno di legge è poi completato dallo stanziamento di fondi per favorire la riconversione delle attuali strutture produttive e, soprattutto, è previsto il contributo finanziario del nostro Paese ai programmi di sminamento in corso o che saranno avviati dalle Nazioni Unite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, mina anti-persona è qualsiasi dispositivo che, posto sopra, sotto o vicino al terreno o ad altre superfici, venga fatto detonare o esplodere dalla presenza, vicinanza o dal contatto di un veicolo o di una persona, nonché qualsiasi congegno o materiale progettato, costruito o adattato allo scopo di uccidere o ferire, che entri in funzione inaspettatamente qualora una persona si avvicini ad un oggetto dall'aspetto innocuo.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercio)

1. Sono vietate la produzione, la vendita, la cessione, l'esportazione e l'importazione, nonché la detenzione a qualsiasi titolo di mine antipersona qualunque ne sia il tipo e le caratteristiche tecniche, o di parti di esse.

2. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la produzione di mine antipersona e la utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di progetti, studi, modelli, prototipi, elaborazioni relative a tecnologie idonee, o comunque finalizzate, alla produzione di mine antipersona.

Art. 3.

(Divieto di costituzione di brevetto e divieto di partecipazione in società)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono costituire oggetto di brevetto invenzioni ido-

nee alla produzione di mine antipersona o di parti di esse.

2. Persone fisiche, società, associazioni, enti e fondazioni non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in quote o azioni, o a qualsiasi altro titolo, in società, aventi sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine antipersona o parti di essa ovvero tecnologie idonee alla loro produzione.

Art. 4.

(Distruzione delle mine antipersona)

1. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento con cui viene disciplinata la distruzione, che dev'essere completata non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per un contingente da usare per addestramento in operazioni di sminamento, di tipo e quantità stabiliti dal regolamento, e di quelle detenute da altri soggetti e consegnate ai sensi del successivo comma 2.

2. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, mine antipersona o parti di esse dovrà consegnarle ai comandi delle forze di pubblica sicurezza successivamente individuati, affinché siano distrutte.

3. Il regolamento di cui al comma 1 individua le modalità con cui viene effettuata la consegna delle mine antipersona o parti di esse da parte di soggetti diversi dai corpi delle Forze armate, che deve essere completata non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinate le modalità con cui si provvede alla conservazione del residuo quantitativo di mine antipersona di cui al comma 1, con particolare riguardo alle ne-

cessarie misure di sicurezza dirette a evitare qualsiasi uso diverso da quello indicato dalla presente legge.

5. Il Ministro della difesa informa il Parlamento dello stato di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro i tre mesi successivi al completamento del programma di distruzione di cui al comma 1, il Ministro della difesa presenta al Parlamento una relazione sull'esecuzione di tale programma.

Art. 5.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, produca, venda, ceda, importi o esporti mine antipersona o parti di essa è punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e con una multa non inferiore a 50 milioni nè superiore a 250 milioni di lire.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, ceda a terzi studi, progetti, modelli, prototipi, elaborazioni relative a tecnologie idonee, o comunque finalizzate alla produzione di mine antipersona è punito con una multa non inferiore a 250 milioni nè superiore a 1 miliardo di lire.

3. Chiunque, dopo il termine di scadenza per la consegna di mine antipersona o parti di esse di cui al comma 3 dell'articolo 4, detenga mine antipersona o parti di esse in condizioni di efficienza o comunque suscettibili di recare pregiudizio a cose o persone, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con una multa da 10 a 50 milioni di lire.

4. I trasgressori del divieto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 sono puniti con una sanzione pecuniaria pari al valore complessivo dei profitti e delle altre utilità derivanti dalla partecipazione aumentato di un terzo e comunque non inferiore a lire 500 milioni di lire e non superiore a 4 miliardi di lire.

Art. 6.

(Riconversione industriale)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della difesa e degli affari esteri, adotta un programma quinquennale per la riconversione a scopi civili della produzione delle imprese italiane produttrici di mine antipersona o di parti di esse.

2. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente: «Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, nonché delle imprese operanti nel settore della produzione di mine antipersona e limitatamente a tale produzione, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi, di cui lire 10 miliardi annui finalizzati alla riconversione delle linee di produzione di mine antipersona».

Art. 7.

(Contributo ai programmi internazionali di bonifica)

1. È autorizzata la spesa di lire 4,5 miliardi per il triennio 1997-1999, in ragione di lire 1,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, per contribuire ai programmi di centri internazionali, governativi e non governativi, che svolgono attività di sminamento nei Paesi in cui siano state collocate mine antipersona.

2. Il Ministro degli affari esteri adotta con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, previa individuazione dei criteri e degli organi responsabili della erogazione, un programma triennale di finanziamento dei centri di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1997-99, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.